



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 21/01/2020

FATTO

Il cliente rappresenta quanto segue:

- Di avere concluso un prestito contro cessione del quinto n. ***600 decorrente da maggio 2014;
- Il prestito è stato estinto in via anticipata nel mese di aprile 2018 in corrispondenza della 48° rata;
- L'intermediario non ha rimborsato tutte le somme dovute e a nulla è valso il reclamo inviato;
- La quietanza sottoscritta dal cliente non prova nulla: la stessa era necessaria per pervenire all'estinzione anticipata e, in quanto tale, non preclude successive azioni;
- In particolare, le commissioni dell'intermediario si riferiscono, tra le altre, anche ai costi di gestione Enasarco e, in quanto tali, hanno natura *recurring*.

In definitiva, sulla base di una tabella con specifica indicazione delle voci di costo, chiede il rimborso della somma complessiva di Euro 1.606,59, o altra minore o maggiore somma ritenuta corretta, oltre ad Euro 20,00 per l'attivazione del ricorso

Nelle controdeduzioni, l'intermediario precisa quanto segue:

- Il cliente ha sottoscritto una quietanza con la quale ha dichiarato di avere ricevuto il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili, con contestuale rinuncia ad ulteriori importi; per tale motivo, il ricorso deve essere rigettato;
- In via subordinata, si rappresenta che il cliente ha ricevuto il rimborso dei costi non goduti;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- In particolare, il prestito prevede il criterio pro quota secondo la curva degli interessi quale criterio di rimborso;
- Con riguardo alle commissioni bancarie, sia la documentazione precontrattuale (modulo SECCI) che il piano di ammortamento riportano le somme dovute per l'ipotesi di estinzione anticipata;
- Inoltre, le spese di invio comunicazioni periodiche sono state oggetto di rimborso per € 10,00 così calcolato secondo il metodo pro quota;
- Con riguardo alle commissioni bancarie e alle spese di invio dovrà dunque essere dichiarata cessata la materia del contendere;
- Le commissioni di distribuzione non sono invece ripetibili in quanto riferite ad attività prodromiche alla conclusione del contratto;

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; inoltre *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri tutti i costi contrattuali accessori sono da considerarsi *recurring*.

Pertanto il ricorso meriterebbe accoglimento secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 20.679,74	Tasso di interesse annuale	5,75%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	227,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/05/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,85%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni				3.323,28	Recurring	60,00%	1.993,97	387,37	1.606,60
Totale				3.323,28					1.606,60

La domanda può accogliersi nel limite del minore importo richiesto da parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1606,59.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA